

L'eccezione di inadempimento del committente sullo sfondo delle tecniche di tutela del lavoro nell'appalto

- a cura di *Filippo Capurro* - Gennaio 2022 -

L'eccezione di inadempimento del committente sullo sfondo delle tecniche di tutela del lavoro nell'appalto

di F. Capurro - 19 Gennaio 2022

La sentenza qui segnalata della II^a Sezione Civile di Cassazione (Cass. Sez. II^a Civ. 22/11/2021 n. 35962) affronta il tema dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente nei confronti dell'appaltatore, a fronte di effettive o presunte violazioni di quest'ultimo verso i propri collaboratori.

Nel caso specifico il subappaltatore aveva agito nei confronti del subappaltante al fine di ottenere il pagamento di una propria fattura emessa per lavori eseguiti nel subappalto. A sua volta l'impresa subappaltante aveva sollevato l'eccezione di inadempimento deducendo che il mancato pagamento era dovuto alla omessa prova da parte del subappaltatore della regolarità contributiva dei propri dipendenti, anche considerando il fatto che lo stesso non aveva chiarito quale posizione avessero alcuni soggetti che operavano con lui nella realizzazione dell'opera.

La Suprema Corte, dopo avere comunque escluso *ratione temporis* l'applicazione della oggi non più vigente "legge Bersani" (e segnatamente dell'art. 35 commi da 28 a 33, DL 223/2006, conv. in L. 248/2006), ha affrontato l'eccezione in rapporto alle diverse azioni a disposizione dei collaboratori dell'appaltatore a tutela dei propri crediti.

Una premessa sulle tecniche di tutela del lavoro nell'appalto può facilitare l'analisi.

La c.d. **azione diretta** è prevista dall'art. 1676 c.c. secondo il quale "*Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda*".

Committente e appaltatore sono quindi tenuti alla **stessa prestazione** (pagamento di quanto dovuto in dipendenza delle prestazioni eseguite dai dipendenti del secondo) per lo **stesso titolo giuridico** (rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il detto datore di lavoro-appaltatore), pur non divenendo il committente parte del rapporto di lavoro (Cass. 06/03/1985, n. 1857).

L'azione, che ha natura **sostitutiva**, e non surrogatoria, poggia sull'architrave dell'**indisponibilità del credito** dell'appaltatore nei confronti del committente, **successivamente** alla domanda dei lavoratori.

La norma è ben spiegata da Cass. 09/04/2006, n. 9048, secondo la quale "*qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod.*

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

in "**Labor - Il Lavoro nel diritto**"

Una mia breve riflessione sull'eccezione di inadempimento nel contratto di appalto, ispirata a una sentenza della II^a Sezione Civile della Cassazione, che tocca anche aspetti lavoristici.

All'interno del PDF è presente il Link alla sentenza commentata.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

